



[ **COMUNE DI GALBIATE**  
Provincia di Lecco

# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2015)**

#### ART. 1

E' costituito presso la sede comunale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza proprie della protezione civile.

#### ART. 2

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n° 225/92 (vedi allegato), è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

#### ART. 3

Il Sindaco avvalendosi del supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale predispone ed attua le seguenti azioni:

- 1.assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza)
- 2.predisporre turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo comunale, indicando, con apposito specifico regolamento, capacità e tempi di mobilitazione (*vedi piano comunale di P.C.*)
- 3.curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri enti;
- 4.informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- 5.gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il piano di emergenza comunale di protezione civile;
- 6.ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

#### ART. 4

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in condizioni di emergenza comunale, opera alle dipendenze del Sindaco e del Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.). Nel caso di emergenza sovracomunale opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalla legge.

#### ART. 5

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. L'esclusione deve essere motivata.

Nelle fase di iscrizione il volontario indicherà la scelta di essere **operativo** o **non operativo**. Verranno individuate le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa e promuovere, in collaborazione con gli organismi competenti, corsi di preparazione per nuovi volontari.

La partecipazione al corso di formazione iniziale è obbligatoria.

I volontari operativi sono formati ed addestrati attraverso appositi corsi organizzati da Enti o Istituzioni per i compiti istituzionali.

Altri corsi possono essere tenuti da figure abilitate alla formazione.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, completo di fotografia, che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo, la qualifica e l'eventuale specializzazione.

Il volontario presta il proprio servizio con il materiale fornito in dotazione avendone cura per il mantenimento.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile verso terzi, ai sensi *dell'art. 4 della Legge n. 266/91*

(vedi allegato) e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il volontario può rinunciare a far parte del Gruppo comunale di Protezione Civile in qualsiasi momento presentando una lettera di rinuncia al Sindaco.

Al termine del servizio dovrà rendere tutti i materiali avuti in dotazione.

#### ART. 6

I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della Protezione Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza per il raggiungimento degli obiettivi di cui *all'art. 1 della legge n. 225 del 24.2.1992 (vedi allegato)*

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle finalità menzionate all'art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organismi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni d'intervento.

L'esclusione dal Gruppo sarà determinata automaticamente in caso di ingiustificata assenza per un anno consecutivo

#### ART. 7

Il Gruppo di Volontari di P.C. comunale può avvalersi di personale ausiliario per interventi a progetto.

Gli ausiliari presenteranno un'apposita domanda di ammissione e saranno dotati di tesserino di riconoscimento.

Gli ausiliari saranno iscritti in un elenco specifico e usufruiranno di idonea copertura assicurativa.

#### ART. 8

Ai sensi degli *artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 (vedi allegato)* e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, saranno garantiti nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1.mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

2.mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, verrà valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

3.copertura assicurativa, secondo le modalità previste *dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (vedi allegato)* e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

4.rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, qualora le stesse siano state sostenute direttamente dal Gruppo Comunale previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo medesimo;

#### ART. 9

Il Comune di Galbiate mette a disposizione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile la sede operativa, un deposito dei materiali e dei mezzi ed idonee attrezzature tecniche ed informatiche per la gestione, la telecomunicazione, gli spostamenti ed il reperimento delle informazioni necessarie al funzionamento del Gruppo.

Al Gruppo spetta:

1.la gestione organizzativa degli edifici sulla base anche delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

2. la gestione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dall'Amministrazione Comunale per quanto di competenza al Gruppo di Protezione Civile;
3. la gestione operativa del magazzino, il controllo, il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi assegnati al gruppo, segnalando al Sindaco la necessità di nuove attrezzature e di manutenzioni straordinarie;
4. la cura delle procedure necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Registro dei Volontari di Protezione Civile.

#### ART. 10

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale.

Il Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale, può attuare altresì l'eventuale esclusione del volontario.

## Art. 15 della legge n° 225/92

### 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile (55).

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale (56).

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali (57).

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti (58).

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (59).

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (60).

## Art. 4 della Legge n. 266/91

### Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, ~~nonché per la responsabilità civile verso i terzi~~

1 2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

2

3

4 **Art. 1 della Legge n. 225 del 24/02/1992**

**Art. 1 - Servizio nazionale della protezione civile**

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**Artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94****10. Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso**

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (5), e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. 3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. 4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari

dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono. 5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile. 6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accredito del rimborso richiesto. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile. 8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.

*(5) Riportata alla voce Lavoro.*

#### **11. Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.**

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a: a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente; b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette. 2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

